



SENT. 97/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DISTAZIO Consigliere relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 59696 del registro di segreteria, proposto da xx, c.f. xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli (pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio, sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72, è elettivamente domiciliato;

- appellante -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.

giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.

carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come

da mandato in atti;

- appellato -

avverso e per la riforma

della sentenza n. 35/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Lazio;

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024; data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio;

uditi l'avv. Paolo Celli per l'appellante, l'avv. Giuseppina Giannico per

l'appellato INPS, la causa è passata in decisione.

FATTO

Con la gravata sentenza, la Sezione territoriale ha rigettato il ricorso

promosso dall'odierno appellante, ex assistente capo del Corpo di

polizia penitenziaria, in quiescenza e con un'anzianità di servizio utile,

al 31.12.1995, inferiore a 18 anni (13 anni e 3 mesi). Il sig. xx chiedeva

il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico previsto

dall'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, con il sistema misto, mediante

l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%, in luogo

dell'errata applicazione, da parte dell'INPS, dell'aliquota del 35% ex

art. 44 c. 1 del medesimo T.U..

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il sig. xx

deducendo la violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Parte appellante lamenta che l'interpretazione dell'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 resa dall'INPS ed avallata dal giudice di primo grado contrasta con il dettato e con le finalità perseguite dal legislatore in quanto non considera che le aliquote devono essere degli scaglioni da applicare in misura differenziata di periodo in periodo e da applicarsi in favore dei militari.

Argomenta, altresì, che alla data di redazione della norma rientrava a pieno titolo nella nozione di militare anche la polizia penitenziaria.

La sentenza di primo grado sarebbe altresì errata alla luce della legge n. 234/2021, la quale ha statuito in modo univoco all'art. 1, comma 101, che "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile."

Tale legge, a parere della difesa, ha effetto retroattivo in quanto è volta ad interpretare in maniera univoca il testo di una norma che ha determinato disparità di trattamento e differenziazioni tra le Forze armate e le Forze di Polizia.

Parte appellante formula, quindi, le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'applicazione, in favore dell'appellante, dell'art. 54 del

D.P.R. 1092/1973 e, per l'effetto, condannare l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale a corrispondere in favore dell'appellante le somme

dovute e non percepite ivi inclusi tutti gli arretrati maturati, maggiorati

di interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino

all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

L'INPS, ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio, ha

chiesto la reiezione dell'appello alla luce del consolidato orientamento

della giurisprudenza contabile in materia e del tenore letterale del

richiamato art. 54 che si riferirebbe esclusivamente ai militari.

L'Istituto ha, altresì, chiarito che alle medesime conclusioni si deve

pervenire nonostante l'intervenuta entrata in vigore della legge n.

234/2021 che all'art. 1, commi 101 e 102, ha previsto l'estensione della

citata disposizione del testo unico anche al personale della Polizia di

Stato e penitenziaria, nell'interpretazione fornita dalla pronuncia

nomofilattica delle Sezioni riunite nn. 1 e 12 del 2021. Adduce che la

nuova norma, avendo portata innovativa, non potrebbe avere effetti

retroattivi e si riferirebbe esclusivamente al personale in servizio che

maturerebbe i requisiti per il trattamento pensionistico a decorrere dal

1° gennaio 2022. Comunque, a tutto concedere, il nuovo criterio di

calcolo previsto dalla legge finanziaria per il 2022 potrebbe

eventualmente trovare applicazione per i soli ratei di pensione

decorrenti da gennaio 2022.

Conclusivamente l'Istituto previdenziale ha chiesto di "respingere il

gravame oppure, in subordine, riconoscere il diritto alla riliquidazione,

a decorrere dal gennaio 2022, della quota retributiva con applicazione

dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio utile.”.

Con memoria datata 4.12.2023 il sig. xx ha reiterato le argomentazioni di cui all'atto di appello precisando che con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata riconosciuta l'applicazione dell'art. 54 d.P.R. 1091/1973 a tutto il personale delle forze di polizia anche ad ordinamento civile, come la Polizia Penitenziaria, rientrante nel sistema c.d. misto (arruolati 01.01.1981 – 30.11.1995) a partire dalla data del 01.01.2022. Chiede quindi che la Sezione di appello confermi l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 in favore dell'appellante riconoscendogli le somme dovute e non percepite, maggiorati di interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo dal 01.01.2022, con vittoria di spese.

Con memoria di replica l'INPS richiama il contenuto della propria memoria di costituzione e ribadisce che il nuovo criterio di calcolo previsto dalla legge finanziaria per il 2022 potrebbe eventualmente trovare applicazione per i soli ratei di pensione decorrenti da gennaio 2022.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, i difensori delle parti si riportano ai propri scritti e concludono in conformità.

La causa passa in decisione.

DIRITTO

L'oggetto della presente controversia concerne l'applicazione del coefficiente di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 anche al Corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva l'odierno appellante, cessato dal servizio con un'anzianità, alla data del 31

dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio coinvolge la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo "misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995), ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza 1/2021/QM hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale "la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."

Il principio di diritto sopra richiamato è stato esteso dalle stesse SS.RR., con la pronuncia n. 12/2021/QM, anche nei confronti dei militari che vantano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni.

L'orientamento assolutamente maggioritario delle sezioni di appello di questa Corte dei conti è nel senso di negare l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, anche dopo le succitate pronunce delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021 (ex multis, Sez. I, sentenze nn. 11, 134, 330,

454 e 522 del 2021; Sez. II sentenze n. 82 del 2021; nn.231, 307 e 311 del 2020; Sez. III, sentenze n. 155,295,485,505 e 574 del 2021), evidenziando come l'art. 1 della l. 15 dicembre 1990, n.395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia), lo ha dichiarato facente parte delle "forze di polizia" (comma 3) e destinatario "in quanto compatibili" delle "norme relative agli impiegati civili dello Stato" (comma 4).

Si è, pertanto, escluso che, per la quota della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, possa trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1073, dal momento che essa ha come esclusivo destinatario il personale militare. Tale percorso argomentativo ha tratto conforto anche dall'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 30 ottobre 1992, n. 443 che ha previsto l'applicazione al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, del solo articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A ciò aggiungasi che, anche dopo l'entrata in vigore della legge che ha smilitarizzato gli agenti di polizia penitenziaria, è rimasto applicabile il regime di cui all'art.6 della l. 1543/1963, fatto espressamente salvo dall'art. 14, comma 2, della predetta l. n. 395/1990 e successivamente dall'art.1, comma 1, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n.179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C) al d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 213.

Detto articolo ha previsto che: "I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma

dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia (...) conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile” (co. 1); la pensione “(...) è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga o delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata” (co. 2); in ogni caso, “Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento” (co. 3).

Di conseguenza, al personale della Polizia penitenziaria si applica il trattamento previdenziale proprio del personale civile, salvi gli istituti espressamente previsti dalla legge.

Le sezioni di appello di questa Corte hanno poi escluso che si potesse pervenire a diverse conclusioni in ragione del fatto che, alla data di arruolamento del soggetto interessato, il disciolto Corpo degli agenti di custodia fosse un corpo militare, atteso che il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge (Corte cost. 169/1986, 446/2002; Cass. 4194/2003, 21244/2014; Corte conti, Sez. I, 45/2022).

In tale ottica, lo stesso fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (Corte cost., sentt. 92/2021, 104/2018, 53/2017, 254/2014), mentre l’applicazione della

normativa vigente al tempo di maturazione del diritto non viola il principio di eguaglianza, costituzionalmente garantito (art. 3 Cost.), poiché ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo.

Nelle more del presente giudizio è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha disposto l'estensione in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile del coefficiente di rendimento elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare.

L'art. 1, comma 101, di tale legge recita: "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

Le sezioni di appello di questa Corte hanno affermato, valorizzando gli atti parlamentari che ne hanno preceduto l'approvazione, la finalità perequativa della disposizione, intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle succitate sentenze delle Sezioni riunite 1 e 12 del 2021, estendendone gli effetti favorevoli anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile in

considerazione della “specificità” delle funzioni che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa.

A fronte della portata della norma che non è di interpretazione autentica ma innovativa, va condiviso lo sforzo interpretativo delle sezioni centrali d’appello nell’attribuire alla norma stessa una sorta di “retroattività temperata”, nel senso di riconoscerne l’applicazione anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone tuttavia gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 (Sez. I d’app. nn. 45, 123 e 134/2022; Sez. II nn. 33 e 41/2022; Sez. III, nn. 271, 290, 327, 340/2022; nn. 8,9,37,83,126,519,521 e 522/2023), ossia in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in vigore della disposizione.

Detto orientamento, recepito anche dall’Inps con la circolare n.44/2022, risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata calcolata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), includendo “l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”.

Tale conclusione si pone in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023, con la quale è stato precisato che lo jus superveniens costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “giustamente” avere una “applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022”.

Il Collegio, condividendo il predetto orientamento ermeneutico,

assorbita ogni altra questione, in parziale accoglimento dell'appello, riconosce il diritto del sig. xx alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza gli arretrati antecedenti a tale data, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente di rendimento del 2,44%.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 1° gennaio 2022, spettano, a mente dell'art. 167, co. 3 c.g.c., gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

Le spese di lite del presente grado possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti e all'intervenuto mutamento della giurisprudenza e del quadro normativo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. xx alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, del coefficiente annuo di rendimento del 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza arretrati

	12	
	antecedenti a tale data.	
	Spese compensate. Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Di Stazio	Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria 08/03/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti presenti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 08/03/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 08/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente